



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 427 TFT 33

DEL 16 MAGGIO 2017

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI Collegio 1

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Francesco Giarrusso, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Alessandro Boscarino, nella riunione del giorno 16 maggio 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 47/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. PIERO ALBERTO ANCONA (allenatore, all'epoca dei fatti, tesserato per la società U.S.D. Gemini Calcio);

Sig. ANDREA MESSINEO (calciatore, all'epoca dei fatti, tesserato per la società U.S.D. Gemini Calcio);

Sig. ANDREA TATANO (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società U.S.D. Gemini Calcio);

Sig. VINCENZO COMPILATI (dirigente, all'epoca dei fatti, dell'U.S.D. Gemini Calcio)
U.S.D. GEMINI CALCIO

Con nota 10064/215 pf 16/17/GP/GT/ag del 16/03/2017, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

- 1) Il sig. Piero Alberto Ancona, all'epoca dei fatti allenatore della società U.S.D. Gemini Calcio, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., per avere riferito al Collaboratore della Procura Federale circostanze risultanti palesemente false, in evidente contrasto con quanto asserito dai componenti la terna arbitrale, al fine di depistare le indagini ed evitare l'adozione del provvedimento del D.A.S.P.O. nei confronti dei tesserati della propria società di appartenenza, Compilati Vincenzo e Tatano Andrea;
- 2) Il sig. Andrea Messineo, all'epoca dei fatti calciatore della società U.S.D. Gemini Calcio, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., per avere riferito al Collaboratore della Procura Federale circostanze risultanti palesemente false, in evidente contrasto con quanto asserito dai componenti la terna arbitrale al fine di depistare le indagini ed evitare l'adozione del provvedimento del D.A.S.P.O. nei confronti dei tesserati della propria società di appartenenza, Compilati Vincenzo e Tatano Andrea;
- 3) Il sig. Andrea Tatano, all'epoca dei fatti calciatore della società U.S.D. Gemini Calcio per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1 bis, comma, del C.G.S., per avere riferito al Collaboratore della Procura Federale circostanze palesemente, in evidente contrasto con quanto asserito dai componenti la terna arbitrale e riportato nel referto arbitrale, come sopra descritto, al fine depistare le indagini ed evitare l'adozione del provvedimento del D.A.S.P.O. nei propri confronti;
- 4) Il sig. Vincenzo Compilati, all'epoca dei fatti Dirigente della società U.S.D. Gemini Calcio, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1bis, comma1, del C.G.S., per avere riferito al Collaboratore della Procura Federale circostanze palesemente false, in evidente contrasto con quanto asserito dai componenti la terna arbitrale e riportato nel referto arbitrale al fine di depistare le indagini ed evitare l'adozione del provvedimento del D.A.S.P.O. nei propri confronti;

- 5) La società U.S.D. Gemini Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai soggetti suindicati.

Rifissata l'udienza per la data odierna, le parti deferite, regolarmente convocate, sono tutte comparse; il dr. Ancona rappresentato dal proprio legale.

Il Tribunale Federale Territoriale rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Dr. Ancona Piero Alberto, a mezzo del procuratore speciale ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 C.G.S. ["pena base squalifica di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 C.G.S. a mesi 4 (quattro)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto sig. Piero Alberto Ancona.

Il Tribunale Federale Territoriale rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Andrea Messineo ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 C.G.S. ["pena base squalifica di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 C.G.S. a mesi 4 (quattro)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto sig. Andrea Messineo.

Il Tribunale Federale Territoriale rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Andrea Tatano ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 C.G.S. ["pena base squalifica di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo

giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto sig. Andrea Tatano.

Il Tribunale Federale Territoriale rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Vincenzo Compilati ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 C.G.S. [“pena base inibizione di mesi 9 (nove), diminuita ai sensi dell'art. 23 C.G.S. a mesi 6 (sei)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto sig. Vincenzo Compilati.

Il Tribunale Federale Territoriale rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Luigi La Tona n.q. di Presidente e Legale Rappresentante pro tempore della U.S.D. Gemini Calcio ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 C.G.S. [“pena base ammenda di € 900,00 (novecento) diminuita ai sensi dell'art. 23 C.G.S. a € 600,00 (seicento)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.

L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.

Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 0330900000001083.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta U.S.D. San Giovanni Gemini.

Procedimento n. 48/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE

La Procura Federale, con nota 11063/484Ppfi 16-17/CS/MB/sds del 07/04/2017 notificata alla parte in epigrafe indicata, ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale: La Soc. U.S.D. Rocca di Caprileone, in persona del legale rappresentante p.t., per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S., della violazione commessa dal proprio calciatore Calanni Salvatore (ovvero violazione di cui agli artt. 1bis comma 1 e 15 del C.G.S. in relazione all'art. 30 comma 2° dello Statuto Federale), il quale citava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Tortorici (ME), la F.I.G.C. - L.N.D. - Settore Giovanile Scolastico, senza richiedere la preventiva autorizzazione alla stessa F.I.G.C., eludendo in tal modo il c.d. vincolo di giustizia.

La parte deferita, regolarmente convocata per l'udienza dibattimentale odierna, è comparsa

In persona del Presidente pro tempore chiedendo il proscioglimento in quanto risulta essere parte lesa della violazione essendo stato citato in giudizio unitamente alla F.I.G.C. Sentito il rappresentante della Procura Federale, ha concluso con la richiesta di ritenere responsabile la parte deferita, di quanto ad essa addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo alla soc. U.S.D. Rocca di Caprileone l'ammenda di € 600,00 per responsabilità oggettiva.

Ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale esaminati gli atti e fatti i dovuti approfondimenti ritiene che la deferita non sia responsabile di quanto ascrittogli.

In particolare si evidenzia che il sig. Carmelo Calanni, genitore esercente la potestà sul minore sig. Salvatore Calanni, tesserato all'epoca dei fatti con la U.S.D. Rocca di Caprileone, convenne la FIGC-LND Settore Giovanile e Scolastico e la U.S.D. Rocca di Caprileone dinanzi al Giudice di Pace di Tortorici per sentirle condannare, al risarcimento dei danni derivati al predetto minore a seguito ad un infortunio occorsogli nel corso di un allenamento e ciò senza che venisse richiesta la preventiva autorizzazione alla F.I.G.C..

Dette circostanze sono altresì confermate dal fatto che il predetto calciatore a seguito della comunicazione della chiusura delle indagini ha patteggiato la sanzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 sexies del C.G.S.

Orbene a parere di questo Tribunale alla acclarata responsabilità del sig. Calanni Salvatore non consegue automaticamente la contestata responsabilità oggettiva dell'U.S.D. Rocca di Caprileone.

Infatti come già si è avuto modo di argomentare sul punto secondo una costante giurisprudenza della Corte Federale (vedasi per tutti C.G.F. - C.U. 12/C del 04/11/2002) a cui questo Tribunale ritiene di aderire *"l'Organo giudicante non perde ogni potere di graduazione della pena dovendosi automaticamente trasporre, nei confronti della società oggettivamente responsabile, il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato"*

ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell'operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell'evento, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili dalla condotta perpetrata dal tesserato."

E qui non vi è dubbio che la U.S.D Rocca di Caprileone sia stata danneggiata dall'azione del proprio tesserato che l'ha convenuta in giudizio unitamente alla F.I.G.C. - L.N.D. con la conseguenza che essa non può rispondere oggettivamente del comportamento antiregolamentare posto in essere dal proprio tesserato risultando in caso contrario abnorme la eventuale sanzione a suo carico. Sul punto vedasi T.N.A.S., Lodo 20/01/2012 Benevento Calcio /F.I.G.C. il quale ha stabilito che: *"la sanzione relativa alla responsabilità oggettiva della società calcistica non deve essere applicata in maniera acritica e meccanica, bensì sulla base di criteri di equità e gradualità tali da evitare risultati abnormi e non conformi a giustizia."*

In ragione di quanto sopra, anche in aderenza alla giurisprudenza di questo Tribunale (vedasi su tutte decisione del 10/09/2013 su C.U. n° 61/CDT5 – proc. 31/B) le conclusioni della Procura Federale non possono essere accolte con conseguente proscioglimento della società deferita.

P.Q.M.

Proscioglie la U.S.D. Rocca di Caprileone da ogni addebito.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale, alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Collegio 2

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Presidente f.f., dall' Avv.to Francesco Giarrusso, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Alessandro Boscarino, nella riunione del giorno 16 maggio 2017 ha assunto la seguente decisione.

Procedimento n. 650/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. CARONIA CALCIO

Sig. BIAGIO ALBERTO CUFFARI (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Caronia Calcio)

Sigg. Santo Agliozzo, Marco Brusca, Biagio Calcavecchia, Stefan Catanese, Salvatore Catanzaro, Umberto Cusimano, Biagio Di Carlo, Santi Fasolo, Francesco Folisi, Pietro Grasso, Antonino Grimaldi, Salvatore Lax, Andrea Lumia, Nicolò Lumia, Aldo Mascali, Basilio Matassa, Roberto Mazzara, Davide Oliveri, Riccardo Palazzi, Filippo Randisi, Costantino Villanti, Luca Villanti e Giuseppe Vitale, calciatori già tesserati per la società deferita.

Campionato 3^a categoria, stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 06/40/2017 proc. 11036/641 pf 16-17 GC/MB/ep, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Caronia Calcio;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito sig. Biagio Alberto Cuffari;

- squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Santo Agliozzo, Marco Brusca, Biagio Calcavecchia, Stefan Catanese, Salvatore Catanzaro, Umberto Cusimano, Biagio Di Carlo, Santi Fasolo, Francesco Folisi, Pietro Grasso, Antonino Grimaldi, Salvatore Lax, Andrea Lumia, Nicolò Lumia, Aldo Mascali, Basilio Matassa, Roberto Mazzara, Davide Oliveri, Riccardo Palazzi, Filippo Randisi, Costantino Villanti, Luca Villanti e Giuseppe Vitale.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”.* (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 600,00 (seicento/00) a carico della società A.S.D. Caronia Calcio;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del sig. Biagio Alberto Cuffari;

- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Santo Agliozzo, Marco Brusca, Biagio Calcavecchia, Stefan Catanese, Salvatore Catanzaro, Umberto Cusimano, Biagio Di Carlo, Santi Fasolo, Francesco Folisi, Pietro Grasso, Antonino Grimaldi, Salvatore Lax, Andrea Lumia, Nicolò Lumia, Aldo Mascali, Basilio Matassa, Roberto Mazzara, Davide Oliveri, Riccardo Palazzi, Filippo Randisi, Costantino Villanti, Luca Villanti e Giuseppe Vitale, già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 16 maggio 2017

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**